

CONTRATTO DI LOCAZIONE

tra

la FONDAZIONE PRIMOLI E.T.S., con sede in Roma, Via Zanardelli n. 1 – C.F. 80064110580, in seguito denominata “Fondazione”, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof. Roberto Antonelli, domiciliato per la carica in Roma, Via Zanardelli n. 1

- locatore -

e

l'ISTITUTO PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO - DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA, (C.F. 96451390585), rappresentato dal Direttore *ad interim* Dott. Luca Mercuri, nato ad Ancona, il 19 settembre 1980 (C.F. MRCLCU80P19A271C) domiciliato per la carica in Roma Lungotevere Castello, n. 50, in seguito denominata “Direzione del museo”,

- conduttore -

Premesso che

La Fondazione Primoli è proprietaria degli immobili come di seguito descritti:

A. Porzione dell'immobile sito in Roma, Via Zanardelli n. 1, costituita dall'appartamento sito al piano terzo, all'int. 12, composto da n. 8 vani, oltre servizi, per complessivi mq 281,53 coperti e mq 10,97 di terrazzo, con ingresso anche da Via Zanardelli n. 2, distinto al N.C.E.U. al F. 477, n. 222 sub 512 (si allega pianta contrassegnata A);

B. L'unità immobiliare costituita da una stanza con bagno, sita in Via Zanardelli n. 2 – piano terzo – int. 4, distinto al N.C.E.U. al F. 477, n. 222, sub 512 (si allega pianta contrassegnata A); d'ora innanzi MUSEO.

Detti immobili sono stati concessi in locazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministero della Cultura) al fine di destinarli, sin dal 1995 (anno di apertura al pubblico), ad uso di Museo statale aperto al pubblico per la “Casa Museo Mario Praz”, residenza dell'artista Mario Praz (1896-1982) finalizzato tra l'altro alla conservazione ed esposizione della “Collezione Praz”, contenente oltre 1200 oggetti collezionati da Mario Praz nell'arco della sua vita che sono parte integrante della narrazione museale, rendendo il luogo unico e imprescindibile per la valorizzazione della collezione, testimonianza di decenni di appassionato collezionismo (dimora nobiliare riccamente arredata e abbellita con mobili, dipinti, sculture, tappeti, tendaggi, lampadari, bronzi, cristalli, porcellane, miniature, argenti e marmi);

-con nota del 20/12/2024 (ns prot. MIC|MIC_DMS-RM_UO2|20/12/2024|0004854-A - A01), l'Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale ha comunicato all'Amministrazione statale che con verbale prot. n. 31975 del 29/11/2024, il Nucleo Tecnico di Congruità istituito presso la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative

dell'Agenzia del Demanio ha ritenuto congruo, per detta locazione, il canone di €/anno 81.200,00 al netto d'IVA al quale applicare la riduzione del 15% prevista dall'art. 3, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito e modificato dalla L. 135/2012, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-sexies, comma 1 del D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021 e succ. modd. e integr. Detto parere di congruità è stato rilasciato *“nel presupposto della piena conformità edilizio urbanistica, catastale e della piena rispondenza a tutte le vigenti normative urbanistico-edilizie, nonché impiantistiche e di sicurezza, rispetto alla specifica destinazione d'uso”*;

-l'articolo 3, comma 6, del Decreto Legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n.135, ha stabilito che per i contratti di locazione di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni statali si applica la riduzione del 15% sul canone di locazione ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio;

-l'Agenzia del Demanio-Direzione Roma Capitale, con nota del 31/3/2025 (prot. MIC|MIC_DMS-RM|31/03/2025|0001237-A - A01) ha rilasciato il nulla osta alla stipula del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della Legge 23 dicembre 2009, n.191, come modificato dall'articolo 27, comma 4, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214, al canone annuo di 69.020,00 €/anno IVA esclusa - determinato a seguito dell'abbattimento del 15% del canone congruito dall'Agenzia del Demanio pari a 81.200,00 €/anno - in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.L. n. 95/2012 convertito e modificato dalla L. 135/2012, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-sexies, comma 1 del D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021 e succ. modd. e integr., evidenziando che la locazione passiva nei termini sopra richiamati consentirà all'Istituto di soddisfare le proprie esigenze allocative nel rispetto del parametro mq/addetto di cui all'art. 2, comma 222-bis, della Legge n. 191/2009 e ss.mm.ii. fermo restando che resta nella responsabilità dell'Amministrazione medesima mantenere e garantire il pieno rispetto del suddetto rapporto.

- nel rilasciare il Nulla Osta alla stipula del contratto di locazione, l'Agenzia del Demanio-Direzione Roma Capitale, ha previsto che detto provvedimento è condizionato all'inserimento, nel relativo contratto di locazione, di apposite clausole che impongano la realizzazione delle attività/adempimenti/installazioni necessari per ottenere:

- il rilascio del certificato relativo alla rispondenza dell'immobile ai requisiti di cui all'allegato IV del D.lgs. 81/2008;
- il rilascio del certificato relativo alla rispondenza dell'immobile alla normativa in merito al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (L. 13/89);
- il certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.F., ove sussistano attività a tanto soggette;
- la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile;

nonché la produzione di ulteriori certificazioni/dichiarazioni eventualmente mancanti attestanti la rispondenza dell'immobile in oggetto a tutte le normative vigenti per gli specifici utilizzi per cui è destinato e/o l'esecuzione degli eventuali interventi necessari all'ottenimento delle stesse, entro termini certi (specificatamente indicati nel contratto), prevedendo l'inserimento di una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. per le ipotesi di inadempimento;

- nell'anno 2015, la Casa Museo Mario Praz è entrato a far parte del Polo museale del Lazio e, successivamente, dal 2019 della Direzione Musei statali della città di Roma;

- a far data dal 1 gennaio 2025, a seguito del D.P.C.M del 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*, il Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma è stato dotato di autonomia speciale e sono mutate le procedure finanziario-contabili ad esso afferenti mentre con il D.M. n. 299 del 25 settembre 2024, recante *“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali “* la Casa Museo Mario Praz è stata assegnata a detto Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma;

- la Fondazione Primoli, con la firma in calce al presente contratto, comunica all'Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma la propria espressa accettazione del canone di locazione di € 69.020,00 anno, oltre IVA, in virtù dell'abbattimento del 15% previsto dalle norme sopra indicate;

Tutto ciò premesso

le parti convengono quanto segue

Art. 1 (Premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati di cui al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

Il locatore concede in locazione all'Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo, che accetta, i seguenti immobili:

- Porzione dell'immobile sito in Roma, Via Zanardelli n. 1, costituita dall'appartamento sito al piano secondo catastale, all'int. 12, composto da n. 8 vani, oltre servizi, per complessivi mq 281,53 coperti e mq 10,97 di terrazzo, con ingresso anche da Via Zanardelli n. 2, distinto al N.C.E.U. al F. 477, n. 222 sub 512 (si allega pianta contrassegnata A);

➤ L'unità immobiliare costituita da una stanza con bagno, sita in Via Zanardelli n. 2 – piano secondo catastale, all'int. 4, distinto al N.C.E.U. al F. 477, n. 222, sub 512 (si allega pianta contrassegnata A).

I suddetti immobili fanno parte di Palazzo Primoli, sito in via Zanardelli n. 1.

Il locatore garantisce che sul bene non insistono diritti reali o personali di terzi che possano limitare il libero godimento ovvero la piena e completa disponibilità dello stesso.

Il Conduttore, al momento della consegna del bene, ne assumerà ogni onere e responsabilità per l'uso e la custodia

Art. 3 (Durata)

La locazione avrà la durata di anni sei (6) con inizio dalla data di firma del presente contratto e con scadenza al 31 dicembre 2031. In contratto sarà tacitamente rinnovato per altri sei (6) anni, fino al 31 dicembre 2037, in mancanza di disdetta o rispettivamente recesso, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Pec almeno un (1) anno prima della scadenza.

Fondazione Primoli rinuncia sin d'ora alla disdetta alla prima scadenza.

L'Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma potrà recedere dal contratto indicandone il motivo, con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 4 (Canone di locazione)

1) Il canone annuale della locazione rimane stabilito in € 69.020/00 (sessantanovemila venti/00) annue dichiarato congruo dalla competente Agenzia del Demanio, da pagarsi in quattro rate trimestrali posticipate di € 17.255/00 (diciassettemiladuecentocinquantacinque/00) ciascuna, da liquidare entro la fine del trimestre al quale si riferiscono, mediante bonifico sul c/c n. 400046881, della banca UNICREDIT – IBAN IT07U0200805022000400046881, intestato a Fondazione Primoli ETS. Ove per disposizione di legge tale abbattimento non dovesse essere più dovuto, verrà applicato il canone pieno come quantificato dall'Agenzia del Demanio.

Il locatore si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza della rata, ogni eventuale variazione delle coordinate bancarie o postali del conto sul quale operare il bonifico

2) Adeguamento ISTAT

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 392/78, come modificato dalla legge 5 aprile 1985 n. 138, art. 9 sexies, le parti convengono che il canone di locazione, verrà aggiornato automaticamente a decorrere dal secondo anno di locazione con la variazione verificatasi rispetto all'anno precedente e così successivamente. Le variazioni in aumento del canone saranno pari al 75% di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3) Oneri condominiali.

Restano altresì a carico della parte conduttrice gli oneri condominiali e accessori ordinari indicati, in via esemplificativa e non esaustiva, nell'illuminazione e pulizia dell'atrio monumentale e delle scale di V. Zanardelli n. 1 e 2, nelle utenze di acqua, energia ascensore, che saranno calcolati sulla base del bilancio condominiale, sulla base della caratura millesimale. La cifra degli oneri condominiali è quantificata forfettariamente in € 374/00 mensili pari alla quota annuale di € 4.488/00 (quattromilaquattrocentottantotto/00), salvo conguaglio. Tale somma verrà versata in quattro rate di € 1.122/00 (millecentoventidue/00), contestualmente al pagamento del canone trimestrale, che la Fondazione provvederà a versare al condominio. Il pagamento dell'eventuale conguaglio verrà pagato con il versamento del canone trimestrale successivo all'approvazione del conguaglio stesso.

Art. 5 (Destinazione d'uso)

Tutti i locali vengono concessi per uso di Museo statale, aperto al pubblico, finalizzato alla conservazione ed esposizione della "Collezione Mario Praz", nonché a servizi aggiuntivi (a titolo esemplificativo, caffetteria, bookshop ecc).

È fatto assoluto divieto di mutamento di destinazione d'uso.

In caso di violazione del divieto di mutamento della destinazione, così come in caso di utilizzo diverso da quello previsto, è facoltà del locatore chiedere la risoluzione del contratto di locazione.

Il locatore in ogni caso consente al conduttore di concedere a terzi l'utilizzo di porzioni dell'immobile per lo svolgimento di attività connesse a quelle disciplinate dal presente accordo e/o di concedere a terzi l'utilizzo temporaneo di porzioni dell'immobile ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 42/2004

Art. 6 (Urbanistica e diritto di ispezione)

Il Locatore dichiara che l'immobile oggetto di locazione, con tutti i suoi componenti, è nel complesso in buono stato di manutenzione e agibilità, esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività.

Con la sottoscrizione del contratto, la parte locatrice e la parte conduttrice si obbligano, entro i successivi 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, e secondo la rispettiva spettanza e competenza, a realizzare, così come espressamente richiesto dall'Agenzia del Demanio, tutte le attività/adempimenti/installazioni necessari per ottenere:

- il rilascio del certificato relativo alla rispondenza dell'immobile ai requisiti di cui all'allegato IV del D.lgs. 81/2008;

- il rilascio del certificato relativo alla rispondenza dell'immobile alla normativa in merito al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (L. 13/89);
- certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF., ove sussistano attività a tanto soggette;
- la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile;
- ulteriori certificazioni/dichiarazioni eventualmente mancanti (di cui al prospetto allegato alla circolare prot. n. 13612 del 26.07.2019) attestanti la rispondenza dell'immobile in oggetto a tutte le normative vigenti per gli specifici utilizzi per cui è destinato.

Fermo che *impossibilia nemo tenetur*.

L'inosservanza da parte del locatore/conduuttore agli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La Fondazione potrà, in data e ora da concordare, ispezionare o far ispezionare i locali concessi in affitto, con preavviso di almeno tre giorni. La direzione del Museo Praz s'impegna a nominare una persona che risponderà alla Fondazione sulla conduzione degli immobili concessi in affitto.

Art. 7 (Divieto di effettuare modifiche)

Il conduuttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria alla cosa locata, compresi gli impianti esistenti, senza preventivo consenso scritto del locatore. Tutto quanto il conduuttore faccia, con o senza il preventivo consenso scritto del locatore, rimarrà a beneficio di quest'ultimo, senza alcun compenso ma anche senza pretendere dal Conduuttore il ripristino dell'immobile nello status quo ante.

Previa autorizzazione del locatore, da richiedere tramite lettera raccomandata a/r o PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima, il conduuttore potrà effettuare i lavori e le modifiche che riterrà opportuni in relazione alle proprie esigenze operative per un ottimale e funzionale utilizzo dell'immobile. A tale proposito il locatore si impegna a prestare, laddove possibile, il relativo consenso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione del conduuttore. Il consenso si intenderà comunque prestato se il locatore non comunicherà le proprie contrarie determinazioni entro il predetto termine.

Al fine di consentire la realizzazione dei suddetti lavori, modifiche ed ampliamenti il locatore si impegna a cooperare con il conduuttore in relazione all'ottenimento, a cura e spese dello stesso conduuttore, delle necessarie autorizzazioni e/o permessi da parte delle competenti Autorità.

Il locatore non assumerà alcun costo né responsabilità per la realizzazione delle opere anche se sia intervenuta la sua approvazione espressa o tacita.

Non saranno soggette ad autorizzazione da parte del locatore le modifiche distributive agli spazi interni ed agli impianti non suscettibili di incidere sulle destinazioni d'uso dell'immobile e

necessarie per adeguare gli stessi alle esigenze del Ministero della Cultura se non comporteranno un incremento delle superfici e dei volumi esistenti.

L'inosservanza da parte del conduttore agli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione al locatore, da inviare tramite lettera raccomandata a/r o pec.

È facoltà del conduttore, nel rispetto delle norme di legge, applicare all'esterno dell'edificio insegne, targhe, cartelli ovvero altri segnali inerenti i propri uffici, previa comunicazione al locatore. A tale proposito il locatore si impegna a prestare il relativo consenso entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione. Il consenso si intenderà comunque prestato se il locatore non comunicherà le proprie contrarie determinazioni entro il predetto termine. Il conduttore non potrà apporre targhe od insegne in difformità ai regolamenti comunali.

Art. 8 (Custodia)

Il conduttore è costituito custode della cosa locata ed assume tutti i rischi derivanti dalle possibili attività poste in essere dai terzi, aventi materiale disponibilità dell'immobile.

Art. 9 (Manutenzione)

La manutenzione ordinaria dell'immobile locato è di competenza del conduttore.

Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell'immobile necessarie al fine di conservare l'idoneità e la sicurezza dell'immobile all'uso convenuto tra le Parti saranno a carico del locatore.

Nel caso in cui si presenti la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, il conduttore ne darà avviso scritto al locatore. Qualora questo non adempia, il conduttore intimerà l'esecuzione delle opere fissando un termine perentorio di 60 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine il conduttore provvederà ad eseguire direttamente detti interventi, secondo la procedura prevista dall'art. 1577 c.c., informando il locatore delle spese sostenute che saranno oggetto di scomputo dal canone di locazione in scadenza.

Il conduttore per tutta la durata della locazione provvederà al pagamento di tutte le utenze nessuna esclusa, nonché delle tasse o imposte derivanti dall'esercizio dell'immobile, dando atto e riconoscendo sin da ora che nessun obbligo potrà gravare sul locatore

Art. 10 (Deposito cauzionale ed esonero da responsabilità)

Le parti si danno atto che non viene corrisposto un deposito cauzionale.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo dei dipendenti del locatore, o di terzi in genere.

Art. 11 (Diritto di prelazione e di riscatto)

In espressa deroga all'art. 41 della Legge n. 392/1978 e s.m.i., è riconosciuto al conduttore il diritto di prelazione all'acquisto, di riscatto e di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 38, 39 e 40 di detta legge.

Art. 12 (Autorizzazioni e Licenze)

Il Conduttore osserverà i regolamenti e le prescrizioni di pulizia e igiene, sia generali che speciali, che comunque riflettano l'attività svolta nell'immobile oggetto di locazione e si munirà a sua cura e spese, di tutte le concessioni, licenze ed autorizzazioni prescritte per l'attività e/o adeguamenti delle stesse previste da eventuali normative successive alla stipula dell'atto.

Il Conduttore assume, altresì, a proprio carico l'onere della stipula con i relativi costi, di tutti i contratti relativi alle utenze: elettrica, telefonica, idrica e comunque di tutte quelle necessarie alla normale gestione dell'immobile.

Il Locatore dovrà provvedere a tutte quelle concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie per consentire il pieno godimento dell'immobile locato e l'idoneità dello stesso all'uso cui sarà destinato, dovendosi intendere che il Locatore si assumerà anche l'onere di eventuali regolarizzazioni ed adeguamenti alle norme vigenti, ai sensi della normativa vigente, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'immobile.

Art. 13 (Impossibilità di utilizzo)

In caso di impossibilità di utilizzo di tutto o parte dell'immobile, non dovuta a fatto o colpa del conduttore, quest'ultimo ne darà tempestiva comunicazione al locatore e se tale impossibilità di utilizzo si protrarrà per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni il conduttore avrà diritto ad una riduzione del canone di locazione in relazione alla parte dell'immobile non utilizzabile a decorrere dal giorno in cui si verificherà l'impedimento e fino alla sua soluzione.

Se tale impossibilità di utilizzo riguarderà tutto l'immobile e si protrarrà per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi il conduttore avrà la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 (Clausola risolutiva espressa)

Le parti contraenti espressamente pattuiscono che il presente contratto si risolve ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in caso:

a) in cui l'immobile sia adibito dal conduttore all'esercizio di attività contrastante con la destinazione per la quale esso è stato locato;

b) di mancata realizzazione, nei termini di cui al precedente art. 5, delle attività/adempimenti/installazioni necessari per ottenere i documenti richiamati nel medesimo articolato.

Nelle more del rilascio, e fino all'effettività del medesimo, sarà comunque dovuta dal Locatore una indennità di occupazione pari al canone di locazione, nonché tutti gli oneri accessori.

Art. 15 (Facoltà di recesso)

A decorrere dal primo rinnovo contrattuale è facoltà del Conduttore recedere anticipatamente dal presente contratto esclusivamente per le seguenti straordinarie motivazioni:

- riforma dell'organizzazione logistica del conduttore tale da comportare chiusura o spostamento delle attività che si svolgono nelle unità immobiliari di cui trattasi.

In tal caso, il conduttore dovrà dare avviso al locatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno dodici mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, Al locatore sarà riconosciuta la quota parte del canone annuo di locazione fino alla data di effettiva restituzione dell'immobile.

Art. 16 (Registrazione)

Alla registrazione del contratto provvederà la Fondazione nei termini di legge; la relativa tassa graverà, come per legge, per la metà su ognuna delle parti.

Art. 17 (Elezione di domicilio)

Le parti eleggono domicilio nelle sedi indicate in epigrafe ed ai seguenti indirizzi di posta certificata:

Il Locatore: Fondazione Primoli, via Zanardelli 1, 00187 Roma; PEC: primoli@pec.fondazioneprimoli.it;

Il Conduttore: Pantheon e Castel Sant'Angelo-Direzione Musei nazionali della Città di Roma, Lungotevere Castello n. 50, 00193 Roma; PEC: dms-rm@pec.cultura.gov.it.

Art. 18 (Controversie, tentativo di conciliazione e foro competente)

Qualora tra le parti insorgano controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto, ciascuna parte comunicherà all'altra per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a tentare la composizione della controversia entro il successivo termine di 30 (trenta) giorni.

Per qualsiasi controversia o disputa derivante dal presente Contratto, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 19 (trattamento dei dati personali)

La Fondazione Primoli, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR -, Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n. 679, tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma 12 novembre 2025

Per Fondazione Primoli ETS

Prof. Roberto Antonelli

Per il Ministero Della Cultura – Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei nazionali della città di Roma

Il Direttore *ad interim*

Dott. Luca Mercuri

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver ben letto, compreso, discusso ed approvato tutti i patti indicati nel presente contratto e di approvarli specificamente, con particolare riferimento agli articoli 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.

Per Fondazione Primoli ETS

Prof. Roberto Antonelli

Per il Ministero Della Cultura – Pantheon e Castel Sant'Angelo-Direzione Musei nazionali della città di Roma

Il Direttore *ad interim*

Dott. Luca Mercuri